

**ALL'ILL.MO SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE**

AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI FIRENZE

AL COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA FIRENZE

Oggetto: Esposto – Impianto termoelettrico a biomasse area P.I.P. Petrona – La Torre nel Comune di Scarperia e S. Piero.

In data 02 marzo 2015, in luogo del Consiglio Comunale di Scarperia e S. Piero, è stata discussa una mozione presentata dai consiglieri di opposizione dei gruppi consiliari “Lista Civica Idea 2.0”, “Movimento 5 Stelle” e “Liberamente a Sinistra”, avente per oggetto l'immediata cessazione delle pratiche in essere per l'assegnazione dei lotti del P.I.P. di Petrona – La Torre alla RENOVO BIOENERGY S.p.A. e RENOVO BIOENERGY SCARPERIA s.r.l. per la realizzazione di una centrale termoelettrica a biomasse. Ritiro della partecipazione alle quote societarie della Società Pianvallico SpA. La mozione, dopo ampio dibattito, è stata respinta con il voto unanime del gruppo di maggioranza “Centrosinistra per Ignessi”.

I sottoscritti avendo rilevato dalla suddetta mozione comportamenti anomali, in merito al procedimento amministrativo instaurato dalla PIANVALLICO S.P.A. appositamente incaricata dal Comune di Scarperia prima e di Scarperia e S. Piero dopo la fusione dei comuni di Scarperia e S. Piero a Sieve, relativo all'insediamento di un impianto termoelettrico a biomasse da parte della RENOVO BIOENERGY SCARPERIA S.r.l. (all'uopo costituita) nell'area P.I.P. in località Petrona – La Torre nel comune di Scarperia e S. Piero espongono quanto segue.

PREMESSO CHE

- Nell'anno 2010 la Giunta Comunale di Scarperia, su proposta del Responsabile del Settore VI – Urbanistica/Edilizia, con deliberazione n. 106 del 24 settembre approva lo «Schema di convenzione con allegato principi e direttive per concessione alla società Pianvallico S.p.A. attività di formazione e attuazione “P.I.P. area Petrona La Torre”».
- A seguito della convenzione stipulata, in ottemperanza ai principi e direttive parte integrante della stessa, la Pianvallico S.p.A. ha emanato un “Avviso pubblico per manifestazione d'interesse” con scadenza 30.11.2010, il cui esito è risultato negativo.
- La Giunta regionale della Regione Toscana, con decreto n. 5452 del 25.11.2011, modificato con atto 633 del 24.02.2012 ha emanato un bando per la presentazione di domanda di contributo a valere sul “Fondo per le infrastrutture produttive” – Tipologia I – “Riqualificazione ambientale di aree destinata ad insediamenti produttivi” con termine per la presentazione delle domande fissato al 02.07.2012.
- La possibilità di accedere ad importanti contributi economici, messi a disposizione con il citato fondo, fa tornare di attualità il P.I.P. di Petrona – La Torre. Infatti la Giunta Comunale di Scarperia con deliberazione n. 12 dell'8 febbraio 2012 attribuisce la competenza per la predisposizione degli atti amministrativi necessari alla definizione delle procedure per la realizzazione del P.I.P. Petrona – La Torre al responsabile del Settore I. Con successiva deliberazione n. 19 del 16 marzo la Giunta Comunale approva le rettifiche alla convenzione stipulata con la Pianvallico S.p.A. nel 2010. La delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line ma viene omessa la pubblicazione della convenzione aggiornata.

- In data 30 marzo 2012, in Consiglio Comunale di Scarperia, veniva presentata la “proposta adozione piano insediamenti produttivi Petrona – La Torre. Nel corso dell’ampia discussione della proposta l’allora assessore all’urbanistica illustrava la possibilità di partecipare al fondo regionale di cui ai precedenti punti per acquisire importanti contributi. Oltre a questo emergevano diverse perplessità, una su tutte quella riguardante la manifestazione d’interesse al P.I.P. di importanti aziende meccaniche delle quali però, come riferiva lo stesso assessore all’urbanistica, su esplicita domanda delle opposizioni, non si conoscevano i nominativi. La proposta veniva approvata con nove voti favorevoli del gruppo di maggioranza e cinque voti di astensione dei gruppi di opposizione, come da delibera n. 16 del 30.03.2012.
- Il 31 marzo 2012, il Comune di Scarperia, con atto a firma del Responsabile del Settore I – Affari Generali, veniva avviato il procedimento di espropriazione per pubblica utilità dei terreni interessati il P.I.P. Petrona – La Torre.
- Nel consiglio Comunale del 07 giugno 2012, al punto 3 dell’Ordine del Giorno, vi era “L’approvazione del piano insediamenti produttivi P.I.P. Petrona – La Torre. Nell’ampia discussione, in cui veniva fatto di nuovo riferimento alla possibilità di accedere ad importanti fondi economici, le opposizioni hanno fatto notare che le perplessità evidenziate del consiglio del 30 marzo non erano state risolte, ossia la non necessità di un nuovo P.I.P. quando quello presente in località Pianvallico a Scarperia non era ancora stato completato; l’affidamento alla Pianvallico S.p.A. (società partecipata con il 51% di capitale pubblico), che oltre ad essere in continua discussione per le sue attività che non avevano alcunché di interesse pubblico e perché versava in condizioni economiche non ottimali, tanto da dover ricorrere a contributi regionali a copertura delle perdite, a causa della condizione del socio privato allora in concordato preventivo; la non conoscenza delle aziende che avevano manifestato interesse al P.I.P. Petrona – La Torre. Nonostante tutto il piano insediamenti produttivi P.I.P. Petrona – La Torre veniva approvato con i soliti nove voti del gruppo di maggioranza, due voti contrari del gruppo PDL – Lega Nord e un voto di astensione del Gruppo Consiliare Comunista. Delibera n. 30 del 07/06/2012.
- Il Comune di Scarperia – Settore IV con permesso a costruire n. 19 del 26.06.2012, autorizzava le opere di urbanizzazione primaria del P.I.P. Petrona – La Torre.
- La Regione Toscana, con decreto 6476 del 20.12.2012 certificato in data 31.01.2013, approvava la graduatoria dei progetti al decreto dirigenziale 5452-2011, sopra citato, e il relativo impegno di spesa. Tra i soggetti beneficiari vi era anche la PIANVALLICO S.p.A., a cui a fronte di un investimento ammissibili di € 1.377.628,33 veniva concesso un contributo a fondo perduto di € 826.558,00.
- La Giunta Comunale di Scarperia, con deliberazione n. 12 del 08/02/2013, approvava un protocollo d’intesa tra il Comune di Scarperia e Unione Montana dei Comuni del Mugello per l’utilizzo dei fondi finalizzati a riequilibrio ambientale non causa - effetto per interventi nel Comune di Scarperia. Con il predetto protocollo, in sintesi, veniva stabilito di finanziare la riqualificazione ambientale di aree destinate ad insediamenti produttivi (P.I.P. Petrona – La Torre) nel Comune di Scarperia. Finanziamento questo, alla Pianvallico S.p.A., società demandata all’attuazione del P.I.P. in questione, per cui è prevista la restituzione con modalità da disciplinare tra l’Unione dei Comuni e la citata società. Il finanziamento è costituito dalla rimanenza di € 1.000.000,00, dei contributi concessi dall’”Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A.”, tesi a minimizzare l’impatto (anche socio-economico) sui territori dei comuni facenti parte della Comunità Montana a causa del potenziamento dell’Autostrada MI-NA tratto BO-FI (c.d. variante di valico). Detto finanziamento si riteneva necessario per le opere pubbliche di urbanizzazione primaria del P.I.P. di Petrona – La Torre.

- In data 23/10/2013 la Pianvallico S.p.A. emanava il “Bando per la selezione degli assegnatari delle aree edificabili nel P.I.P. Petrona – La Torre (UM11) Comune di Scarperia – Scadenza 22.11.2013”.
- Il predetto bando veniva emanato in esecuzione degli obblighi derivanti dalla convenzione, nel rispetto dei “Principi e Direttive”, parte integrante della stessa, in quanto la Pianvallico S.p.A. era tenuta, tra l’altro, a selezionare gli operatori economici che intendevano insediarsi nelle aree del P.I.P. mediante bando pubblico.
- La citata convenzione, tra l’altro, all’art. 11 (Selezione e planivolumetrico definitivo) al punto n. 3 recita: **“Qualora invece non risulti assegnabile almeno il 66% delle aree messe a disposizione con il bando, la procedura viene temporaneamente sospesa in attesa delle determinazioni del Comune da assumere con atto di giunta.”** Prescrizione questa che si ritrova anche all’art. 8.1.3. del Bando.
- All’art. 16, n. 7, della Convenzione (Obblighi della Pianvallico) si legge: **“Individuare con procedure negoziali dirette eventuali soggetti interessati ai lotti (o sub-lotti) rimasti scoperti a seguito della procedura di evidenza pubblica di assegnazione (bando), a prezzi e condizioni non inferiori a quelli del bando.”**
- Alla data del 22.11.2013, data di chiusura del bando, non è stata presentata alcuna richiesta di assegnazione dei lotti del P.I.P. Petrona – La Torre.
- Il 31.12.2013 è stato l’ultimo giorno in cui la Giunta e il Consiglio Comunale di Scarperia hanno svolto il proprio mandato. Infatti dal 01.01.2014 il Comune di Scarperia e quello di S. Piero a Sieve venivano commissariati, in attesa di nuove elezioni, a causa della fusione degli stessi in unico comune.
- Dal 23.11.2013 (data successiva al termine del Bando relativo al P.I.P. Petrona – La Torre) al 31.12.2013 (data termine mandato Giunta comunale) **non risulta alcun atto della Giunta Comunale riguardo alle determinazioni da prendere, come da convenzione, a seguito della mancata assegnazione dei lotti interessanti il citato P.I.P., per mancanza di concorrenti.**
- In data 07/12/2013 la Pianvallico S.p.A., a seguito di una procedura negoziata senza bando, a norma dell’art. 122, c. 7, del D.Lgs. 163/2006 (codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), procedeva all’assegnazione, con scrittura privata, dell’appalto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del P.I.P. UM1 in località Petrona – La Torre nel Comune di Scarperia, alle seguenti imprese:
 - ARIETE S.r.l. di Scarperia per OPERA 1 “Opere murarie in c.a. per la messa in sicurezza ed accessibilità dall’area”, per un corrispettivo contrattuale di € 220.718,28 (di cui € 3.747,49 per costi della sicurezza);
 - DONATELLO S.p.A. di Prato per OPERA 2 “Infrastruttura e messa in sicurezza”, per un corrispettivo contrattuale di € 981.122,47 (di cui € 14.970,00 per costi della sicurezza).
- Tra le condizioni per l’affidamento dei lavori di appalto vi era l’impegno da parte dell’Appaltatore dell’acquisto di:
 - un sub-lotto per un controvalore di € 95.000,00 da parte dell’Ariete S.r.l.;
 - di uno o due sub-lotti per un controvalore di € 470.250,00 da parte della Donatello S.p.A.
 Gli appaltatori, quindi, erano obbligati a dare esecuzione a detto impegno sottoscrivendo come promittente acquisto, contestualmente al contratto di appalto, il contratto preliminare di vendita a tal fine predisposto dall’Appaltante.

- L'art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 recita: "I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1."
- L'Unione Montana dei Comuni del Mugello con delibera di giunta n. 85 del 11.12.2013 a seguito dell'assegnazione del Fondo Regionale Montagna, ammontante a € 402.240,00, ha approvato un "programma interventi a valere sul fondo regionale montagna 2013" dove spicca in pole position l'acquisto delle quote sociali della Pianvallico S.p.A. per un impegno di € 90.240,00, tratti dal fondo regionale, e di € 10.027,00 di cofinanziamento dell'Ente per complessivi € 100.267,00. Operazione completata nel mese di maggio 2014.
- Nella Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2013 della PIANVALLICO S.p.A. si legge: "I nuovi amministratori hanno comunque deciso di assumersi le responsabilità indispensabili per dare seguito all'attuazione delle strategie programmate, provvedendo a svolgere tutte le azioni utili per consentire l'inizio dei lavori del PIP e la sottoscrizione di atti per la cessione dei lotti edificabili in esso previsti. Nonostante la situazione di crisi generale che tuttora interessa il nostro Paese **abbiamo acquisito diverse manifestazioni di interesse per l'insediamento alcune delle quali già formalizzate o in corso di formalizzazione. In particolare si fa riferimento alla trattativa con RENOVO spa per la realizzazione di un impianto di cogenerazione a biomasse vegetali e per la produzione di pellet.** Tale insediamento, che avrà necessità di un lotto di circa il 50% dell'area disponibile, insieme ai lotti che saranno ceduti alle ditte che si sono aggiudicate la realizzazione dei lavori per le opere di urbanizzazione primaria, consentono di poter affermare che l'operazione del PIP è economicamente sostenibile.
- A causa della fusione dei comuni di Scarperia e S. Piero a Sieve, in data 01.01.2014, veniva commissariato in attesa delle elezioni per il nuovo comune unico previste il 26 maggio 2014.
- In data 23/01/2014 veniva costituita la "RENOVO BIOENERGY SCARPERIA S.R.L." a socio unico (RENOVO BIOENERGY S.P.A.), avente per oggetto la realizzazione e la gestione in proprio o per conto terzi di impianti industriali (di proprietà della società e/o da questa detenuti ad altro titolo) per la produzione di energia elettrica e termica in cogenerazione e trigenerazione alimentati da biomasse di origine agricola e/o boschiva e/o industriale ivi comprese quelle che per provenienza o stato di lavorazione sono considerate sottoprodotti provenienti da attività agroforestali e/o da attività industriali.....".
- In data 03/02/2014, la RENOVO BIOENERGY SCARPERIA S.R.L., tramite p.e.c., presentava richiesta di autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di una centrale termoelettrica a biomasse da 0,999 MW, prospettando anche una cogenerazione per produzione di energia termica.

- In data 07 aprile 2014, si apriva in prima seduta la Conferenza dei servizi della Provincia di Firenze, per prendere in esame la richiesta della RENOVO BIOENERGY SCARPERIA S.R.L.. Per il comune di Scarperia e S. Piero era presente il funzionario Rodolfo Albisani. La seduta veniva quindi sospesa per consentire al proponente la presentazione di importanti integrazioni, da presentare entro 30 giorni dalla data del 07/04/2014 (vedi verbale conferenza dei servizi all. 1)
- In data 19/06/2014, sempre con la presenza del funzionario Rodolfo Albisani, si riuniva in seconda seduta la Conferenza dei Servizi della Provincia di Firenze, nella quale vengono esaminate le integrazioni presentate dal proponente. Al termine della stessa, dove tra l'altro, quanto integrato non chiarisce totalmente i dubbi e le perplessità emersi nella prima seduta, viene espresso il parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della centrale elettrica a biomasse da 0,999 Mw e da ubicarsi nel comune di Scarperia e S. Piero, a condizione che vengano rispettate importanti prescrizioni (vedi verbale conferenza dei servizi all. 1).
- Il 23/06/2014, con atto dirigenziale n. 2410, la Provincia di Firenze rilascia l'autorizzazione per l'impianto. Atto che veniva esclusivamente pubblicato all'albo pretorio on line della Provincia di Firenze.
- A causa di mancanza di notizie in merito all'area P.I.P. Petrona – La Torre, con particolare riferimento all'esito del bando per la selezione degli assegnatari delle aree edificabili, il gruppo consiliare "Lista Civica Idea 2.0", in data 08/10/2014, presentava interrogazione a risposta scritta al Sindaco e alla Giunta Comunale.
- Con la risposta, a detta interrogazione, in data 13/10/2014, il sindaco Federico Ignesti riferiva, in modo non molto esaustivo, quanto segue:
 - A seguito dell'emissione del bando relativo alla selezione degli assegnatari di aree edificabili nel PIP di Petrona–La Torre (Comune di Scarperia), con scadenza 22/11/2013, nessuna richiesta è stata presentata alla Pianvallico SpA.
 - Successivamente all'espletamento della suddetta procedura, e dopo manifestazione di interesse in proposito da parte di una Società, la stessa ha sottoscritto, nel giugno scorso, preliminari ed atti d'impegno per acquistare dai 16.300 ai 18.000 mq di superficie. A questi vanno aggiunti 6.000 mq oggetto di preacquisto da parte delle due imprese appaltatrici dei lavori.
 - In definitiva, alla data odierna, risultano impegnati dai 22.300 al 24.000 mq dei circa 28.000 mq offerti con il bando.
 - La Pianvallico SpA ha manifestato l'intenzione di riproporre alla vendita le aree rimaste invendute, e cioè quelle fronte strada verso S. Piero a Sieve, solamente dopo l'ultimazione delle opere di urbanizzazione.
- In data 05/11/2014 nel corso di una trasmissione televisiva, di una nota rete locale, del dibattito tra il portavoce della Lista Civica Idea 2.0, Simone Peruzzi, e il sindaco di Scarperia e S. Piero, Federico Ignesti, veniva fatto il nome della società interessata ai lotti del PIP Petrona-La Torre ossia Renovo.
- Per avere finalmente notizie ed informazioni più esaustive, nell'interesse della comunità di Scarperia e S. Piero, il gruppo consiliare "Lista Civica Idea 2.0", in data 19/11/2014 presentava una nuova interrogazione a risposta scritta alla quale, in data 28/11/2014, perveniva la seguente risposta a firma del sindaco Federico Ignesti:

- Le società che hanno manifestato l'interesse ad acquisire i lotti sono la Renovo SpA, e la società 'figlia', cioè appositamente costituita, Renovo Bioenergy Scarperia srl, entrambe con sede in Mantova. Delle due imprese vengono prodotte visure camerali.
 - La soc. Pianvallico non ha titolo ad acquisire i progetti ma, se il riferimento è, in senso più lato, al programma operativo di insediamento che gli assegnatari vogliono realizzare, risulta che il lotto 'R' del PIP di interesse delle due società, par a mq 12.640 di superficie catastale, va suddiviso in due sublotti, dei quali uno più piccolo, di ca mq 5.060 di superficie fondiaria, destinato alla realizzazione da parte della soc. di scopo Renovo Bioenergy Scarperia srl della centrale a biomasse vera e propria (centrale termoelettrica della potenza di 1 Mw elettrica e circa 4 Mw termici), ed uno più grande, della rimanente superficie fondiaria di mq 7.580, destinato alla realizzazione, da parte della soc. Renovo SpA, dell'impianti per la produzione di biocombustibili solidi ad umidità controllata (pellets e/o cippato stabilizzato).
 - Il bando, nonostante una proroga, è andato deserto. Le due suddette società hanno promesso di acquistare i lotti meno appetibili di terza fascia e parte della seconda al prezzo unitario ridotto del 12% rispetto a quello indicato nel bando.
- A causa di quanto contenuto nelle risposte alle interrogazioni, che apparivano non esaustive e per certi versi fornite da diverse amministrazioni, il capo gruppo consiliare della Lista Civica Idea 2.0, in qualità di Presidente convocava la Commissione Garanzia e Controllo al fine di avere delucidazioni in merito alla procedura espletata per l'assegnazione dei lotti edificabili del PIP Petrona-LaTorre.
- In data 12/12/2014 si teneva la Commissione Garanzia e Controllo con la presenza dei commissari Daniele Nardoni, Tatiana Bertini, l'assessore Marco Recati, l'assessore Loretta Ciani, il consigliere Pietro Modi, il segretario comunale Dott.ssa Carmela Ascantini, il presidente della Pianvallico S.p.A. Alessandro Marchi. Dei lavori della commissione si riporta di seguito il verbale:



COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Provincia di Firenze
Settore I - Servizi Amministrativi - Ufficio Segreteria



**VERBALE COMMISSIONE CONSILIARE DI GARANZIA E CONTROLLO – 12.12.2014
ORE 14,00**

Presenti: Luca Parrini, Daniele Nardoni, Tatiana Bertini, Assessore Marco Recati, Assessore Loretta Ciani, Alessandro Marchi - Presidente Pianvallico SpA, ~~.....~~

Assenti: Sindaco

Verbalizza: Segretario Comunale dott.ssa Carmela Ascantini
O.d.g.

- 1) Delucidazioni da parte della Pianvallico SpA in merito a:
 - Oggetto sociale nuovo statuto
 - Tipologia del consiglio di amministrazione
 - Oggetto sociale
 - Stato attuale lavori PIP Petrona
- 2) varie ed eventuali.

DISCUSSIONE

Il Consigliere Parrini chiede spiegazioni inerenti l'oggetto sociale dello statuto della società al Presidente della Pianvallico il quale risponde che è quello previsto dall'art.4 dello statuto medesimo.

Il Consigliere Parrini lamenta la mancata applicazione dell'art. 8 del bando della Pianvallico che nel caso di gara deserta si dovrebbe applicare la sospensione e determinazione del Comune e non la proroga, il Presidente della Pianvallico ritiene la proroga parte del procedimento concorsuale.

Il Consigliere Parrini lamenta mancata risposta del nome della società e del mancata informazione dell'installazione centrale termoelettrica della Renovo.

Il Consigliere Parrini chiede come mai non ci è stata la partecipazione della Pianvallico nelle procedure Conferenze di servizio della Renovo

Il Presidente della Pianvallico sottolinea che la Pianvallico non ha partecipato alla Conferenza dei Servizi perché ci sono gli Enti preposti, ma ha svolto altra attività di promozione di sviluppo, non solo la Renovo ma anche altro.

Il Consigliere Parrini chiede del ribasso del 12% sull'acquisto dei beni della società Renovo. Il Presidente della Società della Pianvallico ha risposto ci siamo concessi un arbitrio

La commissione termina i lavori alle ore 17,00
Il verbalizzante Dott.ssa Carmela Ascantini
Il presidente della Commissione Luca Parrini

- La tipologia di impianto previsto nel PIP di Petrona – La Torre, merita una serie di considerazioni, di natura giuridica e ambientale.

Si ritiene di dover sottolineare come, a fronte di numerosi ricorsi al TAR portati avanti dalle popolazioni di diversi Comuni italiani, contro impianti di cogenerazione a biomasse gestiti per lo più dalla Renovo Bioenergy srl, le risposte siano state, spesso, negative, ovvero sono state accolte le rimostranze della popolazione.

Citiamo a titolo di esempio i casi delle centrali previste a l'Aquila, a Novoleto (LU), a Monticiano (SI).

Nel nostro Comune questa possibilità è stata inibita dal fatto che la popolazione, i comitati e anche i gruppi politici, malgrado l'insistenza di richieste sulla destinazione dei lotti del PIP, sono venuti a conoscenza del progetto solo ed esclusivamente quando i tempi per il ricorso erano scaduti.

Il fatto che in molti Comuni, il ricorso abbia sortito esiti positivi per i ricorrenti, avvalora la nostra tesi che non ci siano le condizioni né ambientali, né economiche per poter provvedere a questo tipo di impianto nel nostro territorio.

Le motivazioni con cui si ritiene inopportuno e altamente pericoloso un progetto di questo tipo sono da ricondurre all'elevato impatto ambientale che una centrale a biomasse determina.

Questa valutazione, per altro, non è stato possibile effettuarla, in quanto la Provincia si è avvalsa della esclusiva analisi effettuata dall'ARPAT in sede di Conferenza dei Servizi, senza procedere in termini preventivi e precauzionali, ad una Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), come previsto sulla base della sentenza del 10 ottobre 2013 del TAR delle Marche, in recepimento della sentenza della Corte Costituzionale n.93 /2013 e dei criteri di cui all'allegato III della direttiva 2011/92/UE.

La mancanza di una VIA e la rilevazione da parte di ARPAT di inesattezze formali e sostanziali da parte della richiedente Renovo Bioenergy ha portato ad una "Valutazione qualità dell'aria" effettuata sulla base di una simulazione che utilizza come valori di fondo, da sovrapporre all'impatto dell'impianto, attraverso WinDimula 3.0, determinando come zonizzazione di riferimento quello di una "Zona collinare montana", secondo la DGRT 1025/2010, e utilizzando, conseguentemente, i valori della stazione sita in località Casa Stabbi di Arezzo, non considerando che, detta stazione, insiste su un territorio con caratteristiche sia demografiche che industriali, profondamente diverse da quelle di Petrona.

Si riporta quanto prescritto nel Decreto Legislativo 155/2010 che, tra le sue finalità, prevede di "mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi".

E' una finalità chiara, sensata e, sostanzialmente, rispettata fino a qualche anno fa.

Impianti di questa natura sono quindi sostanzialmente illegali poiché, una volta entrati in funzione, hanno peggiorato la qualità dell'aria dei territori che li ospitano con l'immissione in atmosfera di importanti quantità di ossidi d'azoto, polveri sottili e ultra sottili, idrocarburi policiclici aromatici, diossine. Tutte le statistiche dimostrano che, da alcuni decenni, a parità di produttività, le emissioni inquinanti inviate nell'atmosfera del nostro Paese, sono drasticamente diminuite. Questo risultato è stato ottenuto migliorando i combustibili (gasolio a basso tenore di zolfo, benzina senza piombo), sostituendo olio combustibile e carbone con gas naturale. Questa tendenza, che ha comportato un progressivo miglioramento della qualità dell'aria del nostro Paese, si è interrotta con il proliferare di grandi e piccole centrali alimentate con biomasse, oltre ai "termovalorizzatori" di rifiuti urbani, in tutti i casi combustibili poveri e

altamente inquinanti. Dunque, è inevitabile che tutti questi inquinanti provochino un sicuro peggioramento della qualità dell'aria e un proporzionale aumento di rischio sanitario per la popolazione esposta. Questo significa che il rispetto delle concentrazioni di inquinanti nei fumi, ammessi dalla Legge, è una condizione necessaria, ma non sufficiente, al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e l'entrata in servizio di questi impianti. L'autorizzazione ha valore solo se il progetto dimostra anche che l'entrata in funzione dell'impianto "mantiene la qualità dell'aria ambiente, laddove buona, e la migliora negli altri casi".

E non è certo il caso dell'Impianto previsto a Petrona – La Torre, considerate sia le emissioni dirette dello stesso, sia il peggioramento delle emissioni in aria dovute al traffico di mezzi pesanti adibiti al trasporto del materiale combustibile.

Questo a fronte di nessuna riduzione di emissioni prevista sulla base dell'energia prodotta.

Un altro impatto assolutamente critico è quello relativo alla tipologia e alla quantità di materia prima per l'alimentazione dell'impianto della portata prevista.

Non bastano infatti le biomasse provenienti né dalla pulizia dei boschi, né dal normale approvvigionamento proveniente dal territorio agricolo.

La prevedibile carenza di materia prima quindi apre pericolose prospettive:

- 1) diboscamento selvaggio, che andrebbe comunque ad incidere sull'assetto idrogeologico del territorio;
- 2) riconversione dell'impianto stesso al quale dovrebbero essere conferiti rifiuti non riconducibili alle biomasse;
- 3) conferimento di biomasse provenienti da altri territori con ulteriori aggravamenti delle immissioni dovute al traffico dei mezzi pesanti adibiti al trasporto.

Da non sottovalutare inoltre l'aspetto Turistico dell'intero territorio al quale la presenza di tale impianto darebbe un notevole decremento di domanda, il solo fatto della presenza di tale impianto infatti, come espresso da numerose aziende ricettive e di ristorazione della zona, porterebbe a particolari considerazioni da parte dei turisti sulla scelta di destinazione e di permanenza nel nostro territorio.

CONSIDERATO CHE da quanto espresso in premessa, nell'attuazione del P.I.P. PETRONA–LA TORRE, emergono le anomalie che di seguito si evidenziano:

- La Pianvallico S.p.A. ha deliberatamente contravvenuto agli obblighi previsti nella convenzione stipulata con il Comune di Scarperia nell'anno 2010 e modificata nell'anno 2012, in quanto:
 - nonostante la mancanza di richieste al bando per l'assegnazione dei lotti edificabili relativi al P.I.P. di Petrona – La Torre, non ha sospeso la procedura in attesa di una determinazione del Comune da assumere con atto di Giunta. Determinazioni mai prese in merito dalla Giunta Comunale di Scarperia;
 - non ha effettuato la prescritta pubblicità della "presunta" proroga del bando sino al 12/01/2014, tanto che nessuno ne era a conoscenza. Si potrebbe ipotizzare che la "proroga" sia uno stratagemma al fine di sottrarsi agli obblighi previsti dalla convenzione, in considerazione del fatto che dal 01.01.2014, conseguenza della fusione tra i comuni di Scarperia e S. Piero a Sieve, il nuovo comune unico era commissariato e, quindi, non vi era alcun organo che potesse esercitare il controllo sulla procedura;

- ha proceduto a negoziazione diretta, senza che ci fosse la pubblica necessità, di alcuni sub-lotti del P.I.P., obbligando le società appaltatrici dei lavori di urbanizzazione primaria (Donatello S.p.A. e Ariete S.r.l.) all'acquisto degli stessi sub-lotti come requisiti essenziali per l'assegnazione dell'appalto dei lavori nel periodo in cui (07/12/2013), stando a quanto dichiarato dal Presidente pro tempore Alessandro Marchi, il bando a evidenza pubblica era ancora aperto a seguito della "presunta" proroga dello stesso. E, comunque, anche senza la proroga e, quindi a bando chiuso in data 22.11.2013, la procedura della negoziazione diretta non poteva essere attuata in quanto essendo il bando andato deserto, come previsto dalla più volte richiamata convenzione, la procedura doveva essere temporaneamente sospesa in attesa di una determinazione della Giunta comunale che non c'è mai stata. La premura di appaltare e quindi iniziare i lavori delle opere di urbanizzazione era dovuta al fatto che gli stessi dovevano essere conclusi entro il mese di giugno 2015, come da obblighi previsti per l'ottenimento del contributo di € 826.558,00 concesso con decreto 6476 del 20.12.2012 dalla Regione Toscana;
 - negli accordi con le società Renovo Bioenergy S.p.A. e Renovo Bioenergy Scarperia S.r.l., in palese violazione a quanto previsto dall'art. 16, n. 7, della citata convenzione, ha arbitrariamente ribassato il prezzo di vendita dei lotti del 12%. Detta decisione potrebbe ipotizzare un notevole danno erariale.
- La Pianvallico S.p.A., nella "Nota Integrativa" al bilancio al 31.12.2013 ha asserito di aver acquisito diverse manifestazioni di interesse riguardanti il PIP di Petrona – LaTorre, con particolare riferimento alla Renovo S.p.A. A questo punto è lecito porsi la domande:
- perché queste manifestazioni d'interesse, che si sono realizzate a bando aperto, non si sono tradotte nella partecipazione allo stesso che è andato deserto sia al 22.11.2013 che al 12.01.2014?

E' quanto meno emblematico il fatto che in soli undici giorni dalla chiusura prorogata del bando veniva costituita la RENOVO BIOENERGY SCARPERIA S.R.L.

- La Pianvallico S.p.A. ha omesso la prescritta pubblicizzazione dei risultati della procedura di affidamento degli appalti relativi alle opere di urbanizzazione primaria, conforme all'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati).
- Tra la chiusura del bando a evidenza pubblica (22/11/2013) e la risposta alla seconda interrogazione del gruppo consiliare "Lista Civica Idea 2.0" - periodo in cui, tra l'altro, la Renovo Bioenergy Scarperia S.r.l. ha richiesto ed ottenuto, con condizioni, dalla Provincia di Firenze l'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di una centrale termoelettrica a biomasse da 0,999 Mw -, nessuna informazione relativa al PIP veniva fornita, se si esclude la pubblicità relativa alla suddetta autorizzazione sull'albo on-line della Provincia. Pubblicità che non poteva essere attenzionata in quanto nessuno era a conoscenza di quanto stava accadendo. La mancanza di informazione e, quindi, la mancata conoscenza delle intenzioni di installare una centrale termoelettrica a biomasse nel Comune di Scarperia e S. Piero, ha fatto sì che i cittadini non hanno potuto procedere contro detto provvedimento con gli strumenti che la legge mette a disposizione, ricorso al T.A.R. (60 gg.) e al Presidente della Repubblica (120 gg). Infatti se le informazioni fornite il 28/11/2014, con la risposta alla seconda interrogazione, fossero state date con la risposta del 13/10/2014 alla prima interrogazione, ci sarebbe stato ancora margine per procedere contro il provvedimento autorizzativo della Provincia di Firenze con il ricorso al Presidente della Repubblica.

Le suddette informazioni sono state anche omesse dalla nuova amministrazione uscita vincitrice dalle consultazioni elettorali del 26/05/2014, che aveva il dovere di informare il nuovo organo politico rappresentante la cittadinanza, ossia il Consiglio Comunale, tanto più che la procedura relativa alla richiesta dell'autorizzazione in Provincia era ancora in corso, infatti alla data del 23/06/2014 i nuovi amministratori erano regolarmente insediati.

Tale comportamento potrebbe denotare un particolare interesse a non informare, in quanto le operazioni relative al PIP potevano avere conseguenze indesiderate dal punto di vista sia amministrativo, che politico e ambientale.

La suddetta preoccupazione potrebbe essere alla base delle risposte alle due interrogazione presentate dai consiglieri della Lista Civica Idea 2.0. Infatti nella prima risposta venivano esposti dati imprecisi e si ometteva di indicare il nome, trincerandosi dietro a "una Società", del soggetto interessato ai lotti del PIP. Solo successivamente dopo che il sindaco Federico Ignesti, nel corso di una trasmissione televisiva, faceva il nome della Renovo, nella risposta alla seconda interrogazione si riusciva ad ottenere qualche informazione più esaustiva che portava alla Commissione di Garanzia e Controllo del 12.12.2014, appositamente convocata per avere maggiori chiarimenti in merito ai comportamenti fin qui dettagliatamente enunciati.

Ulteriore dubbio sulla trasparenza, di tutta l'operazione posta in essere, emerge confrontando le risposte alle due interrogazioni:

- nella prima risposta del 13/10/2014 si parla di bando con scadenza il 22/11/2013 senza fare alcun cenno alla proroga dello stesso al 12/01/2015, mentre nella seconda del 28/11/2014 si fa riferimento ad una proroga omettendo però il termine della stessa;
 - nella prima risposta si fa riferimento ad una non ben definita società che ha sottoscritto, nel giugno 2014, preliminari e atti d'impegno per l'acquisto dai 16.300 ai 18.000 mq di superficie a cui devono aggiungersi i 6.000 mq oggetto di preacquisto da parte delle due imprese appaltatrici dei lavori. In definitiva, si dice, risultano impegnati dai 22.300 a 24.000 mq offerti con il bando. Di contro nella seconda risposta invece si fa, finalmente, riferimento alle due società RENOVO le quali, però, sono interessate a 12.640 mq di superficie del PIP;
 - nella prima risposta non si fa assolutamente riferimento al progetto della società interessata ai lotti del PIP, pur essendo già stata concessa l'autorizzazione dalla Provincia di Firenze alla realizzazione ed esercizio della centrale termoelettrica a biomasse. Situazione perfettamente a conoscenza dall'attuale amministrazione, come lo dimostra la richiesta di espunzione di un fosso di scolo n. 14295 datata 09/08/2014 nel cui testo si legge: ".....preso atto che a seguito di rilascio di autorizzazione unica da parte della Provincia con atto dirigenziale 2420 del 26/06/2014 è stata autorizzata nell'area del PIP la costruzione di una centrale termoelettrica a biomasse."
- Nel verbale della Conferenza dei servizi della Provincia di Firenze, con cui è stata autorizzata la realizzazione ed esercizio della centrale termoelettrica a biomasse in atti, in calce a pagina 7 si legge: "La documentazione in merito alla disponibilità dell'area **è al momento sufficiente**, da integrare, subordinatamente all'inizio dei lavori con stipula del contratto definitivo." In merito al rilascio dell'Autorizzazione Unica per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti

rinnovabili, l'art.12, comma 4 *bis*, del D.Lgs. 387/2003 recita: "Per la realizzazione di impianti alimentati a biomasse, ivi inclusi gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione e per impianti fotovoltaici, fermo restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, **e comunque prima dell'autorizzazione**, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto."

Da quanto appreso dagli esponenti, nel corso dell'iter procedurale, la proponente Renovo Bioenergy Scarperia Srl, al fine di dimostrare la richiesta disponibilità del suolo, ha presentato: una scrittura privata di accordo preliminare di vendita tra la Pianvallico SpA e la Chima Florence SpA (redatto in data 08/10/2013) con appendice (datata 20/01/2014) concernente la cessione dei terreni su cui deve essere realizzata la centrale; atto di assenso, del 31/01/2014, della Pianvallico SpA "a che la Renovo inoltri istanza alla Provincia di Firenze, nelle more di stipula del preliminare di vendita" che doveva essere fatto nei giorni prossimi alla data dello stesso atto di assenso.

Ciò posto, considerato anche il tenore delle parole "**è al momento sufficiente**" con cui viene giudicata, dalla Conferenza dei Servizi la documentazione comprovante la disponibilità dell'area, il rilascio dell'Autorizzazione Unica da parte della Provincia di Firenze, a parere degli esponenti, appare viziato da carenza di requisiti obbligatori per legge. Infatti la proponente non poteva in alcun modo avere la disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto elettrotermico a biomasse, in quanto non era titolare di una delle seguenti posizioni giuridiche:

- proprietà;
- diritto di superficie;
- usufrutto;
- enfiteusi;
- diritto d'uso;
- affitto agrario, in caso di coltivatore diretto (Leggi n. 11 del 1971 e n. 23 del 1982);
- concessione di beni demaniali.

Secondo la giurisprudenza formatasi all'atto della presentazione dell'istanza può ammettersi la presentazione di un contratto preliminare in forma pubblica e trascritto, in luogo del titolo acquisitivo dei diritti reali sopra elencati, rimanendo però ferma la necessità di presentare copia del contratto definitivo e del relativo atto di trascrizione nei registri immobiliari, prima del rilascio dell'autorizzazione.

In questo caso la Conferenza dei Servizi, non solo ha ritenuto "sufficiente" un accordo preliminare di vendita dove tra i contraenti non risultava la RENOVO BIOENERGY SCARPERIA Srl, ma addirittura chiede di integrare la documentazione, con la stipula del contratto definitivo, subordinatamente all'inizio dei lavori ad autorizzazione già concessa, contravvenendo al dettato normativo di cui al comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

Si evidenzia, infine, che alla data del 12/02/2015, come risulta da interrogazione all'Ufficio Provinciale di Firenze Territorio, i terreni di cui agli atti risultano ancora nella piena proprietà della CHIMA FLORENCE SpA.

- La procedura di autorizzazione da parte della Provincia di Firenze, attraverso la Conferenza dei Servizi, è avvenuta con l'inosservanza del "principio di precauzione" che avrebbe dovuto prevedere una Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), in base a quanto affermato

nell'articolo 191 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (*"la politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio chi inquina paga"*.), così come richiamato nella sentenza del 10 ottobre 2013, n°659 del TAR delle Marche che rimanda alla Sentenza n. 93/2013 della Corte Costituzionale che dichiara illegittimo l'esonero della VIA sulla base delle soglie numeriche relative alla potenza o all'estensione territoriale degli impianti, in applicazione della direttiva 2011/92/UE.

CONSIDERATO CHE, l'autorizzazione unica, da parte della Provincia di Firenze, potrebbe essere stata concessa in assenza di requisiti obbligatori per legge e che per questo potrebbe essere revocata.

CONSIDERATO CHE, da quanto sopra evidenziato potrebbero emergere gravi irregolarità sia dal punto di vista formale che sostanziale da parte della PIANVALLICO S.p.A. per violazione degli obblighi previsti dalla "convenzione con allegato principi e direttive per concessione alla società Pianvallico S.p.A. attività di formazione e attuazione P.I.P. area Petrona La Torre", siglata nell'anno 2010 e modificata nell'anno 2012 con il Comune di Scarperia.

CONSIDERATO CHE, la prospettata mancanza di trasparenza con la mancanza e/o incompleta informazione relativa alla procedura messa in atto per l'assegnazione delle aree edificabili del P.I.P. Petrona – La Torre e la concessione dell'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di una centrale termoelettrica a biomasse, ha inibito la possibilità della popolazione, dei comitati e anche dei gruppi politici di ricorrere agli strumenti messi a disposizione della legge come il ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica.

CONSIDERATO CHE, l'installazione di una centrale termoelettrica a biomasse legnose, oltre a non fornire alcun beneficio alla collettività, se non al privato utilizzatore, mette a serio repentaglio la salute pubblica per l'inquinamento dell'aria e del nostro territorio che viene esposto al grave rischio di deforestazione.

Valuterà la S.V. ill.ma se i fatti sopra esposti possono configurare ipotesi di violazioni alle norme riguardanti i contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture, la libertà degli incanti, gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché le norme relative all'eventuale danno erariale e alla corretta applicazione delle direttive amministrative e ambientali.

Scarperia e S. Piero _____

I N F E D E